

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "LA MUVRA"

Denominazione e sede

Art.1) E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata "La Muvra", sodalizio che si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dello CSEN o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione sceglie di affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche sociali sono elettive.

Art.2) L'Associazione ha sede in Avezzano (AQ), via Lago della Duchessa n.13.

Finalità, oggetto sociale e durata

Art.3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base a sesso, religione, e condizioni socio-economiche. L'Associazione non svolge attività di natura commerciale se non in via strettamente marginale e comunque connessa alle attività istituzionali.

Art.4) L'associazione si propone di promuovere, diffondere praticare ogni forma di sport quale attività ricreativa ed educativa; realizzare ogni attività utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, gare, tornei e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico. Si propone, inoltre, di attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, biblioteca, videoteca. Può promuovere centri estivi con finalità educative, ricreative, didattiche e sportive; promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età, favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi, anche costituendo specifiche sezioni. Tra le finalità dell'associazione rientra lo svolgimento di attività didattiche, su tematiche sportive, culturali e naturalistiche, anche destinate ai bambini ed ai ragazzi in età scolare e/o pre-scolare. Per agevolare l'organizzazione delle attività possono essere costituite sezioni regionali e/o interregionali. L'associazione può, inoltre, svolgere tutte le attività accessorie

considerate integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, può reperire spazi ed impianti, anche tramite accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art.6) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art.7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti e dei principi stabiliti dagli organizzatori, di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti e di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art.9) Gli associati sono tenuti ad impegnarsi per il bene dell'Associazione e ad osservare un comportamento conforme allo spirito comunitario dell'Associazione stessa, evitando forme di protagonismo e di individualismo a danno degli altri soci e/o dell'Associazione. Devono sempre ispirare la loro condotta a principi di correttezza e di lealtà verso gli altri soci e verso l'Associazione.

Art.10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art.11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio

devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo validamente costituito in riunione.

Art.12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente e Segretario-Tesoriere

Art.14) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art.15) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art.16) L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta circostanziata e motivata con opportuno ordine del giorno da almeno i due terzi dei soci, in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o lettera cartacea ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ogni socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega conferita per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano.

Art.18) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso ed eleggere il Consiglio Direttivo, eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede straordinaria: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione, deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Art.19) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art.20) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.

Art.21) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da 5 membri fra i quali sono scelti il Presidente, i vice Presidenti ed il segretario tesoriere. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato un membro pro-tempore da sostituire alla prima assemblea utile. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art.23) Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare ad esso spettano:

- la nomina del Presidente, dei vice presidenti e del segretario tesoriere;
- le decisioni inerenti la gestione economica ed operativa dell'Associazione (compresa la determinazione delle quote sociali), anche con riferimento alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il

migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la valutazione del piano e/o delle proposte relative alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale: il parere espresso è vincolante per i soci e per gli organizzatori;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci, sull'ammissibilità delle richieste di rinnovo e sull'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;

Art.24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta e può essere inviato anche a mezzo e-mail. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.26) I vice Presidenti, singolarmente o congiuntamente, coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee di oltre la metà dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, uno dei Vicepresidenti o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta giorni.

Art.28) Il Segretario-tesoriere redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri e presiede alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e predisporre, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale economico-finanziario.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.29) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;dalle eventuali entrate di carattere commerciale (marginali), da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art.30) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico- finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Scioglimento

Art.31) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportive, in osservanza a quanto previsto dalla delibera Nazionale del CONI.

Il presente statuto, composto di 31 articoli ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 4 agosto 2012, sostituisce integralmente il precedente statuto del mese di giugno 2009